

Edizione di lunedì 23 Dicembre 2019

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune riflessioni sul codice del terzo settore](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[Innovation manager: online l'elenco delle domande finanziabili](#)

di Debora Reverberi

DICHIARAZIONI

[Opzione per il consolidato valida anche con dichiarazione “tardiva”](#)

di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

[I termini per l'accertamento](#)

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[Persone disabili: sintesi delle agevolazioni per il settore auto](#)

di Gennaro Napolitano

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune riflessioni sul codice del terzo settore

di Guido Martinelli

La lettura del **D.Lgs. 117/2017** consente di cogliere alcune curiosità interessanti. Ne esaminiamo qualcuna, precisando che tutti gli articoli di seguito indicati, se non diversamente specificato, si riferiscono al **codice del terzo settore**.

Iniziamo dall'[**articolo 14**](#), laddove si prevede, al secondo comma, che gli enti del terzo settore che abbiano entrate superiori ai centomila euro **debbono pubblicare sul proprio sito internet "gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ..."**.

Dovendo già, comunque, pubblicare, ai sensi del precedente [**articolo 13**](#), i bilanci, dove "dovrebbe" già essere presente **per totale** questo dato, si riteneva che questo ulteriore onere ne prevedesse la pubblicazione percettore per percettore.

Ma questa piccola certezza è stata travolta dal **D.M. 04.07.2019** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale, dove si legge che **"Le informazioni sui compensi di cui all'articolo 14 comma 2 del codice del terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione anche in forma anonima"**. Se così deve essere, viene meno, forse anche legittimamente sotto il profilo della *privacy*, **la funzione di trasparenza della norma**, anche al fine di poter valutare la sussistenza di eventuali lucri indiretti. Pertanto, quale sarà la *ratio legis* di questo adempimento?

L'articolo 83, comma 3 contiene una norma che potrebbe avere effetti esplosivi per la responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore.

Viene, infatti, previsto che si debba **comunicare, al momento della iscrizione al Runts, la propria eventuale natura di ente non commerciale**. Nel caso in cui, però, tale natura si perda, questa andrà: **"comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata"**.

Ne deriva, che, di fatto, detti enti dovranno riuscire a fare il *test* di commercialità di cui all'[**articolo 79, comma 2**](#), entro il mese di gennaio.

Se non ci si riuscisse, o più semplicemente si dimenticasse, **la sanzione amministrativa in capo al "legale rappresentante dell'ente" ammonterebbe da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro**.

L'articolo 16 prevede che, ai lavoratori degli enti del terzo settore, debba spettare un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La tesi ormai prevalente è che anche detti enti, se riconosciuti ai fini sportivi dal Coni, possono riconoscere i c.d. compensi sportivi, ossia quelli previsti e disciplinati dall'**articolo 67, comma 1, lettera m) Tuir.**

Ebbene, se può considerarsi pacifico che i percettori di detti compensi siano da considerarsi lavoratori, **potremmo avere gli sportivi al “minimo sindacale”. E se questo superasse, come supera, i diecimila euro, che fare?**

È dato pacifico che le attuali **Onlus**, nel caso in cui decidessero di non iscriversi in alcuna sezione del Runts, perdono la loro natura e sono **obbligate alla devoluzione del patrimonio incrementato nel periodo in cui hanno goduto di tale status.**

Ma la domanda che ci si pone è: come calcolarlo in presenza di associazioni che hanno tenuto un rendiconto per cassa relativo solo alla loro attività istituzionale? L'eventuale devoluzione ad un soggetto determinato dovrà essere autorizzata? Da chi, Agenzia delle Entrate o runts? Nel caso in cui non rispettasse tale obbligo ma essendo comunque rimasta, ad esempio, un'associazione sportiva dilettantistica che non ha distribuito utili o distolto il patrimonio dalla destinazione ufficiale, da chi potrà essere controllata e “come” potrà essere sanzionata?

L'articolo 11 prevede, al suo secondo comma, che gli enti del terzo settore “*che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale*” sono tenuti all'iscrizione sia al registro unico nazionale del terzo settore che al registro delle imprese.

Ci si chiede: c'è differenza tra un ets “commerciale” e uno che svolge la propria attività in forma di impresa? Sarebbe importante che, anche su questo, arrivassero chiarimenti.

L'articolo 15 prevede, al suo terzo comma, che gli associati e gli aderenti abbiano diritto di esaminare i libri sociali. Tra questi è presente il libro soci, quello dei verbali del direttivo, dei revisori e, eventualmente, dei probiviri.

Detti verbali potrebbero contenere anche dati o informazioni protette o che, comunque, il titolare non ha autorizzato al trattamento da parte di terzi.

Come fare a conciliare la previsione del codice del terzo settore con la tutela della privacy? Anche su questo si spera che presto il Garante stabilisca come comportarsi legittimamente.

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: online l'elenco delle domande finanziabili

di Debora Reverberi

È stato **pubblicato con Decreto direttoriale del 20.12.2019 l'elenco delle domande di accesso al voucher innovation manager che risultano finanziabili** nei limiti della dotazione di risorse stanziate.

L'elenco è **disponibile sul [sito web istituzionale del Mise](#)**.

La misura agevolativa introdotta dall'[articolo 1, commi 228, 230 e 231, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha riscosso successo fra le Pmi e reti d'impresa, tanto che le istanze inviate eccedevano le **risorse finanziarie complessivamente stanziate** per gli anni 2019 e 2020, pari a **50 milioni di euro**: a fronte di **3.615 domande presentate** in due soli giorni di apertura dello sportello, il 12 e 13.12.2019, solo **1.831 sono attualmente finanziabili**.

Nell'ambito della dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, di cui all'[articolo 1, comma 231, L. 145/2018](#), sono previste, all'[articolo 3, comma 2, del Decreto direttoriale del 25.09.2019](#), le seguenti **riserve**:

- **una quota pari al 25% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa**, con riferimento alla dimensione alla data di presentazione della domanda e alla data di ammissione al contributo;
- **una quota pari al 5% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle Pmi in possesso del rating di legalità** sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo.

Il provvedimento del Mise dispone, in base all'**ordine cronologico di presentazione** delle istanze, all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e all'applicazione delle riserve previste:

- **l'elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili (allegato A al Decreto direttoriale del 20.12.2019);**
- **l'elenco delle domande che attualmente non trovano copertura per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (allegato B al Decreto direttoriale del 20.12.2019);**
- **le domande di agevolazione finanziabili per le quali è disposta contestualmente la concessione delle agevolazioni (allegato A al Decreto direttoriale del 20.12.2019);**
- **le domande di agevolazione finanziabili per cui è necessario un approfondimento istruttorio (allegato A al Decreto direttoriale del 20.12.2019).**

Il provvedimento del Mise dispone in particolare, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco, **la concessione delle agevolazioni per le domande in relazione alle quali le verifiche previste all'articolo 5, comma 4, del Decreto direttoriale del 25.09.2019 si siano concluse con esito positivo.**

Le verifiche effettuate riguardano:

- **la completezza e la regolarità della domanda** di agevolazione;
- **il rispetto dei massimali previsti dal regolamento “de minimis”** tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- **la conformità della consulenza specialistica** proposta con le tipologie ammissibili;
- **il possesso eventuale**, da parte della Pmi proponente, **del rating di legalità** sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per le **domande ammesse nell'elenco dell'allegato A** è riportato:

- **l'importo del voucher concesso;**
- **il codice “COR” rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti;**
- **il codice “CUP”.**

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Voucher per consulenza in innovazione
(DM 7 maggio 2019)

Allegato A

ORDINE DI ACQUISIZIONE	DATA E ORA	ID DOMANDA	C.F.	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO VOUCHER	RISERVE Di cui all'art.3, comma 2 del decreto direttoriale 25 settembre 2019	COR	CUP
------------------------	------------	------------	------	-----------------	-----------------	---	-----	-----

Per le istanze a fronte delle quali risulta **necessario un approfondimento istruttorio**, evidenziate nell'elenco dell'allegato A con apposita dicitura, il Mise procede ad acquisire ulteriori eventuali elementi utili alla definizione della valutazione e ad effettuare **verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ammissibilità**; in caso di esito positivo provvederà successivamente alla **concessione delle agevolazioni**.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Voucher per consulenza in innovazione
(DM 7 maggio 2019)

Allegato A

ORDINE DI ACQUISIZIONE	DATA E ORA	ID DOMANDA	C.F.	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO VOUCHER	RISERVE Di cui all'art.3, comma 2 del decreto direttoriale 25 settembre 2019	COR	CUP
12/12/2019 10:00:02,482					25.000,00 €	x		Approfondimento istruttorio *

Le domande di agevolazione attualmente non finanziabili, in base all'ordine cronologico di presentazione, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili **sono riportate nell'allegato**

B.

Tali domande potranno essere ammesse all'agevolazione, previo esito positivo delle verifiche istruttorie, nei seguenti casi:

- **rinunce all'agevolazione** in relazione a domande finanziabili;
- **dineggi di concessioni** dell'agevolazione;
- **revoche di concessioni** dell'agevolazione;
- **stanziamento ex lege di ulteriori risorse finanziarie**.

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Opzione per il consolidato valida anche con dichiarazione “tardiva”

di Fabio Landuzzi

Assonime ha di recente pubblicato la **circolare n. 27/2019** con cui si sofferma sulla [**Risposta n. 488 del 15 novembre 2019**](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in merito ad un caso di **opzione per l'adesione al regime di consolidato fiscale** esercitata dalla società controllante mediante la presentazione di una **dichiarazione dei redditi rettificativa** della dichiarazione originaria, quindi presentata **entro i 90 giorni successivi** al termine ordinario.

A partire dalla **positiva risposta** fornita dall'Amministrazione all'interpello in questione, Assonime svolge **un ragionamento di più ampio respiro**, collegandosi anche a quanto la stessa aveva menzionato nella precedente propria **circolare n. 15/2019** in cui focalizzava invece l'attenzione su una **risposta non pubblicata** resa da una Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate in cui, riguardo ad una fattispecie analoga, si assumeva diversamente una posizione di **assoluta chiusura**.

Il tema di fondo, e che al di là del caso specifico dell'opzione al regime di consolidato fiscale potrebbe interessare più in generale tutte le **opzioni che si esercitano mediante una dichiarazione annuale**, è verificare se la scelta effettuata dal contribuente per la prima volta:

- o mediante la **“dichiarazione tardiva”**, ossia la dichiarazione presentata **entro i 90 giorni successivi** al termine ordinario;
- o mediante la **“dichiarazione rettificativa”**, ossia quella presentata **ad integrazione della precedente**, e comunque **entro gli stessi termini della tardiva** (ossia i 90 giorni dalla scadenza ordinaria),

possa rappresentare **strumento idoneo all'esercizio dell'opzione**, senza dover invocare i presupposti della **remissione in bonis (articolo 2 D.L. 16/2012)**.

La **positiva risposta** fornita con **l'interpello 488-2019**, con riguardo proprio al caso dell'opzione esercitata mediante la presentazione di una **dichiarazione “rettificativa”** nei 90 giorni susseguenti alla originaria dichiarazione (che non includeva l'opzione), consente quindi ad avviso di Assonime di **superare la precedente posizione di chiusura** palesata nella risposta non pubblicata dall'Amministrazione e, in particolare, di presentarsi come **regola di carattere generale**.

Potrebbe, a giusta ragione, evincersi un principio, del tutto coerente con il sistema e già presente in altri precedenti di prassi, secondo cui **l'opzione per il regime del consolidato fiscale** può essere regolarmente esercitata mediante la presentazione di una **dichiarazione**

“**tardiva**”, come pure mediante la presentazione di una **dichiarazione “rettificativa”** se ciò avviene **non oltre i termini prescritti per la “tardiva”** (i **90 giorni seguenti** dalla scadenza ordinaria), **senza** che ciò determini l’innesto delle condizioni richieste per la c.d. **remissione in bonis**.

Proprio a questo riguardo, infatti, ci si sofferma sulla portata dei c.d. **comportamenti concludenti**; essi sarebbero rilevanti ai fini della legittima attivazione della remissione *in bonis* mentre – stando proprio al caso che ha costituito oggetto della [**Risposta n. 488/2019**](#) – **non sarebbero richiesti ove l’opzione venisse espressa nella dichiarazione tardiva** o nella rettificativa presentata entro i termini della tardiva.

Il principio che se ne ricava, infatti, è che è la **dichiarazione** ad essere lo **strumento idoneo per esercitare l’opzione**, sicché, sino a quando si è nei termini per cui la dichiarazione è da intendersi validamente presentata, non devono essere richiesti **altri elementi esterni**, come lo sono i comportamenti concludenti, che rilevano solo una volta che tale termine temporale **risultasse superato**.

Assonime conclude, poi, con una chiosa sul **principio del legittimo affidamento** e sulla sua applicazione concreta in un caso, come quello di specie, in cui una risposta pubblicata dall’Amministrazione modifica, in senso positivo per il contribuente, i contenuti precedentemente espressi in un altro documento di prassi che ha quindi **condizionato in negativo il comportamento del contribuente** (il quale, ad esempio, non avrà assunto come valida l’opzione per il consolidato fiscale).

A parere di Assonime, anche in una simile circostanza, la **centralità del principio del legittimo affidamento** nei rapporti fra contribuente ed Amministrazione dovrebbe condurre a ritenere **superata la precedente risposta ostativa**, anche laddove i comportamenti tenuti medio tempore dall’impresa – gioco-forza condizionati dalla precedente risposta negativa all’interpello – risultassero **non coerenti all’adesione al regime di consolidato fiscale**.

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I REATI EX D.LGS. 231/2001: ASPETTI PRATICI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

I termini per l'accertamento

di Federica Furlani

Gli avvisi di accertamento, con riferimento alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro **specifici termini** previsti dagli [**articoli 43 D.P.R. 600/1973**](#) e [**57 D.P.R. 633/1972**](#).

Tali termini sono strettamente correlati all'anno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto di accertamento o all'eventuale sua mancata presentazione.

Si ricorda che la **Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015)** ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti.

Di conseguenza, fino ai **periodi d'imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016**, continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:

- al 31 dicembre del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, **entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati**, a pena di decadenza, **gli avvisi di accertamento** relativi:

- **all'anno d'imposta 2014**, in caso di **presentazione** nel corso del 2015 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva 2015;
- **all'anno di imposta 2013**, in caso di dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva **omessa**.

Con riferimento, invece, al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi**, i nuovi termini decadenziali sono fissati:

- al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, un avviso di accertamento per il periodo d'imposta **2016** dovrà essere notificato entro il **31.12.2022** se la relativa **dichiarazione è stata presentata**; nel caso di

dichiarazione omessa entro il **31.12.2024**.

È bene notare che in caso di **dichiarazione integrativa** ([articolo 2 D.P.R. 322/1998](#)), i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo **limitatamente agli elementi oggetto della rettifica**.

Accanto alla regola generale sopra esposta, vi sono una serie di disposizioni che modificano i **termini di decadenza**.

In particolare, è previsto un **regime premiale** per i soggetti:

- **congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti rispetto gli studi di settore** e che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e che rientrano nelle categorie di contribuenti individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale. **In tal caso, i termini per l'accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.** Di conseguenza, i contribuenti individuati con il [provvedimento Agenzia delle Entrate del 9.06.2015 n. 78324](#), congrui e coerenti per il periodo di imposta 2014, hanno visto fissato il termine di decadenza del citato periodo d'imposta al 31.12.2018.
- **che, a decorrere dal 2018, abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8** e abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa. Anche in tal caso **i termini per l'accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.**

Inoltre, fino alle dichiarazioni relative all'anno 2015 presentate nel 2016, i **termini di decadenza** sono **raddoppiati** nel caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per un **reato fiscale** rientrante nel **D.Lgs. 74/2000** (es. falsa fatturazione).

Termini raddoppiati anche nel caso di **violazioni relative alla compilazione del quadro RW** della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all'estero in paradisi fiscali (Paesi *black list*).

Da ultimo è bene evidenziare che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la notifica si perfeziona, per il notificante, al **momento della consegna dell'atto all'agente notificatore**. Di conseguenza se, con riferimento al periodo di imposta 2014, un contribuente riceve l'avviso di accertamento il 7 gennaio 2020, si deve ritenere valido e consegnato nei termini se l'Agenzia ha consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale il provvedimento entro il 31 dicembre 2019.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Persone disabili: sintesi delle agevolazioni per il settore auto

di Gennaro Napolitano

Nel novero dei **benefici** previsti a favore delle **persone con disabilità** rientrano anche le **agevolazioni fiscali** nell'ambito del **“settore auto”**. Nel presente contributo si passeranno sinteticamente in rassegna tali benefici, con l'obiettivo di fornire un **quadro d'insieme** della disciplina.

Ambito soggettivo

Destinatari delle **agevolazioni** sono:

- **non vedenti e sordi;**
- **disabili con handicap psichico o mentale** titolari dell'**indennità di accompagnamento**;
- **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione** o affetti da **pluriamputazioni**;
- **disabili con ridotte o impedisce capacità motorie** (in questo caso, ai fini delle agevolazioni, è richiesto l'**adattamento del veicolo**).

Ambito oggettivo

Le agevolazioni si riferiscono alle seguenti **tipologie di veicoli**:

- **autovetture;**
- autoveicoli per il **trasporto promiscuo**;
- **autoveicoli specifici**;
- **autocaravan** (per i quali è possibile beneficiare solo della detrazione Irpef del 19%);
- **motocarrozze;**
- **motoveicoli per trasporto promiscuo**;
- **motoveicoli per trasporti specifici**.

È **escluso** dall'ambito oggettivo delle agevolazioni l'**acquisto** delle **“minicar”**.

Per l'**acquisto** di **veicoli elettrici** si ha diritto alla **detrazione Irpef**, ma non all'aliquota Iva ridotta.

Per l'acquisto di **veicoli ibridi** (sono tali quelli in cui figurano due motori, uno termico e uno elettrico) spetta la detrazione Irpef del 19%, mentre l'Iva ridotta si applica a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici (in caso di alimentazione a benzina) e a 2.800 centimetri cubici (in caso di alimentazione a diesel).

Detrazione Irpef

In relazione alla **spesa** sostenuta per l'**acquisto** di **mezzi di locomozione** (nuovi o usati), la persona disabile ha diritto a una **detrazione** dall'**Irpef** pari al **19%** del **costo** sostenuto, calcolata su una **spesa massima** di **18.075,99 euro**.

La detrazione:

- può essere utilizzata **per intero** nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato oppure **ripartita in quattro quote annuali** di pari importo;
- spetta anche per le **spese di riparazione** del mezzo (esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio, quali, ad esempio, premio assicurativo, carburante, lubrificante, etc.);
- spetta anche se il veicolo è stato acquistato e utilizzato all'**estero** da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Il diritto alla detrazione spetta **una sola volta** (per un solo veicolo) nel corso di un **quadriennio** (a partire dalla data di acquisto).

Per eventuali nuovi acquisti effettuati **entro il quadriennio**, si può beneficiare della detrazione solo se il veicolo acquistato in precedenza viene **demolito** e, quindi, **cancellato** dal **Pubblico Registro Automobilistico** (PRA). Non si ha diritto alla detrazione, invece, nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato cancellato dal PRA perché **esportato all'estero**.

In caso di **furto** del veicolo acquistato con l'agevolazione e di riacquisto di un nuovo veicolo entro il quadriennio, la detrazione spetta al **netto** dell'eventuale **rimborso assicurativo** e va in ogni caso calcolata su una **spesa massima** di **18.075,99 euro**.

Trascorso il quadriennio decorrente dalla data dell'acquisto agevolato, si può nuovamente beneficiare della detrazione per gli **acquisti successivi** (in tal caso non si è tenuti alla vendita del precedente veicolo).

Se il veicolo per il quale si ha usufruito della detrazione viene **trasferito**, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi **due anni** dall'acquisto, si determina la **perdita** dell'agevolazione ed è dovuta la **differenza** fra l'imposta che si sarebbe dovuta pagare in assenza della detrazione e quella risultante applicando il beneficio.

Aliquota Iva ridotta

All'**acquisto** di **autovetture nuove o usate** (con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se a benzina, 2.800 centimetri cubici, se diesel) si applica l'aliquota Iva del **4%**, anziché quella ordinaria del **22%**.

L'aliquota del **4%** opera anche in caso di **acquisto in leasing** del veicolo a patto, però, che sia previsto il **riscatto** al termine della durata della locazione finanziaria.

L'Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per **una sola volta** nel corso di **quattro anni** (decorrenti dalla data di acquisto).

Al pari della detrazione Irpef:

- per **acquisti** effettuati **entro il quadriennio**, è possibile riottenere il beneficio solo nel caso in cui il primo veicolo acquistato con il beneficio sia stato **cancellato** dal **PRA**, perché destinato alla **demolizione**;
- il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal **PRA** perché **esportato all'estero**;
- è possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il **riacquisto entro il quadriennio** quando il primo veicolo agevolato è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, al concessionario deve essere esibita la denuncia di furto del primo veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA);
- se il veicolo è **ceduto** prima che siano trascorsi **due anni** dall'acquisto, è dovuta la **differenza** fra l'Iva con aliquota ordinaria (22%) e quella agevolata (4%).

Esenzione dal pagamento del bollo auto

In relazione agli stessi veicoli per i quali si ha diritto alla **detrazione Irpef** e all'**aliquota Iva ridotta**, spetta anche l'**esenzione dal pagamento del bollo auto**. Se la persona disabile è intestataria di più veicoli, l'esenzione spetta solo **per uno** di essi.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Il legislatore ha previsto anche l'**esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione** dovuta per la registrazione dei **passaggi di proprietà** (l'agevolazione non si applica ai veicoli dei non vedenti e dei sordi). Si ha diritto al beneficio sia per la **prima iscrizione** al Pubblico Registro Automobilistico di un **veicolo nuovo** sia per la **trascrizione di un passaggio di proprietà** di un

veicolo usato.

Familiare della persona con disabilità

Qualora la **persona disabile** sia **fiscalmente a carico** di un suo **familiare** che ha sostenuto la spesa, quest'ultimo può beneficiare delle agevolazioni. In tal caso, il documento di spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare.

Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)